

TESTO COORDINATO del “Regolamento di contabilità del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa regionale della Liguria”

Regolamento interno dell’Ufficio di Presidenza recante: “Regolamento di contabilità del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa regionale della Liguria”, emanato con DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 23 novembre 2006 N. 1/REG (pubblicato sul Bollettino ufficiale n. 17 del 06/12/2006, parte I), coordinato con le **Modifiche al Regolamento interno dell’Ufficio di Presidenza 23 novembre 2006 n. 1, recante: "Regolamento di contabilità del Consiglio regionale - Assemblea legislativa regionale della Liguria", emanate con DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 28 ottobre 2010 N. 3/REG. N. 1 (pubblicato sul Bollettino ufficiale n. 14 del 03/11/2010, parte I).**

Avvertenza: il testo coordinato è stato redatto dal Settore Documentazione, Studi e Rapporti con gli Enti Locali del Consiglio Regionale, Assemblea Legislativa della Liguria.

Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi originari pubblicati sul Bollettino Ufficiale.

CAPO I NORME GENERALI

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l’ordinamento contabile del Consiglio regionale – Assemblea legislativa regionale della Liguria, di seguito Assemblea legislativa, stabilendo le norme per l’elaborazione del bilancio e per la gestione delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento dello stesso.

Articolo 2 (Competenze dell’Ufficio di Presidenza)

1. L’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, con riferimento alla gestione delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento dell’Assemblea legislativa, definisce gli obiettivi, determina i programmi, detta le conseguenti direttive e le eventuali disposizioni, verifica i risultati della gestione amministrativa, l’attuazione dei programmi e la rispondenza dell’attività svolta dalla dirigenza alle direttive e disposizioni come sopra impartite.

CAPO II BILANCIO DI PREVISIONE

Articolo 3 (Procedimento)

1. Ai fini della formazione del bilancio, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura comunicano entro il 31 luglio alla dirigenza generale ed al dirigente responsabile in materia di contabilità e bilancio i fabbisogni presunti delle rispettive strutture per l’anno seguente.

2. La proposta di bilancio annuale di previsione dell'Assemblea legislativa è approvata dall'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, precedendo, comunque, l'approvazione del bilancio di previsione della Regione. Il bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa, articolato per aree previsionali di base, viene approvato direttamente dall'Assemblea con propria deliberazione, immediatamente prima dell'inizio della votazione della legge di bilancio annuale di previsione della Regione.
3. L'importo della quota di fabbisogno complessivo necessario al funzionamento dell'Assemblea legislativa che comporta trasferimento di fondi dal bilancio di previsione della Regione al bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa, così come evidenziato nella proposta di bilancio annuale di previsione dell'Assemblea approvata dall'Ufficio di Presidenza, è trasmesso dal Presidente dell'Assemblea legislativa al Presidente della Giunta regionale ai fini della necessaria iscrizione nel disegno di legge di bilancio previsionale annuale della Regione, ed è approvato contestualmente dall'Assemblea legislativa.
4. L'importo della quota di fabbisogno dell'Assemblea legislativa che comporta trasferimento di fondi è iscritto in un'unica unità previsionale di base del bilancio di previsione della Regione, sotto la denominazione "Spesa per l'Assemblea legislativa regionale". A detta unità previsionale di base corrisponde un solo capitolo.
5. L'importo della quota di fabbisogno che comporta trasferimento di fondi dal bilancio di previsione della Regione costituisce entrata certa per l'Assemblea legislativa ed è gestito senza limitazioni dal 1° gennaio di ogni anno, fatto salvo l'eventuale esercizio provvisorio.
6. Qualora il 1° gennaio l'Ufficio di Presidenza non abbia ancora provveduto ad approvare il bilancio annuale di previsione dell'Assemblea legislativa, il medesimo Ufficio di Presidenza delibera l'esercizio provvisorio.
7. In vigenza dell'esercizio provvisorio, la gestione delle singole aree previsionali di base è consentita, per ognuna di esse, nei limiti di un dodicesimo, per ciascun mese, dello stanziamento definitivo di competenza approvato nell'esercizio immediatamente precedente.

Articolo 4 (Struttura del bilancio)

1. Le previsioni del bilancio annuale dell'Assemblea legislativa sono formulate in termini di competenza e di cassa.
2. Il bilancio si compone degli stati di previsione, rispettivamente, per l'entrata e per la spesa, e del quadro generale riassuntivo.
3. Gli stati di previsione indicano:
 - a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
 - b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
 - c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzione tra riscossioni e pagamenti in conto competenza o in conto residui.
4. I fondi dell'Assemblea legislativa, nel bilancio di previsione annuale dello stesso, sono ripartiti in aree previsionali di base.
5. Lo stato di previsione dell'entrata del bilancio annuale dell'Assemblea legislativa è suddiviso in almeno due aree previsionali di base, una destinata alle entrate diverse e una destinata alle entrate derivate dal bilancio generale dell'Ente.
6. Nell'area previsionale di base destinata alle entrate diverse è iscritto, tra l'altro, l'eventuale avanzo di amministrazione previsto al termine dell'esercizio precedente nonché l'ammontare previsto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

7. Lo stato di previsione della spesa del bilancio annuale dell'Assemblea legislativa è suddiviso, sulla base di criteri funzionali, in più aree previsionali di base.

8. Le aree previsionali di base sono ripartite in capitoli di spesa per ciascuno dei quali sono indicati i dati di cui al comma 3 e le norme di riferimento.

Articolo 5 (Documento tecnico)

1. Con il progetto di bilancio annuale è redatto dall'Ufficio di Presidenza un documento tecnico in cui le aree previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione.

2. Nel documento tecnico sono indicate, con riferimento ai capitoli contenuti in ciascuna area previsionale di base, le relative disposizioni legislative.

3. I capitoli sono determinati per l'entrata in relazione all'oggetto e per la spesa in relazione all'oggetto ed al contenuto economico e funzionale.

Articolo 6¹ (Collegio dei Revisori)

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 ter, comma 1, della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni, l'Ufficio di Presidenza istituisce e nomina un Collegio di revisori dei conti composto da tre membri.

2. I componenti del Collegio dei Revisori sono scelti:

a) tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili;

b) tra esperti nelle materie giuridiche e contabili, iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

c) tra dipendenti pubblici abilitati all'esercizio dell'attività di revisore contabile.

Il Presidente del Collegio è nominato dall'Ufficio di Presidenza tra i componenti iscritti al registro dei revisori contabili.

3. L'organo di revisione dura in carica tre anni dalla data di affidamento dell'incarico. Ove nel collegio si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata del nuovo incarico di revisore è limitata al tempo che residua sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio.

4. Il revisore è revocabile solo per inadempienza rispetto ai compiti ad esso attribuiti in base al presente articolo.

5. Esso cessa, comunque, per:

a) scadenza del mandato;

b) dimissioni volontarie;

c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per il periodo continuativo di mesi due.

6. L'incarico di revisore non può essere svolto dai componenti dell'Ufficio di Presidenza, o da coloro che hanno ricoperto tale carica nella legislatura precedente alla nomina, nonché dai dirigenti in servizio presso il Consiglio regionale.

7. Valgono, comunque, per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 2399 del Codice Civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'Ufficio di Presidenza.

8. Il Collegio dei revisori può deliberare ancorché siano presenti anche solo due componenti.

9. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni di certificazione, controllo e consulenza:

¹ Articolo sostituito dall'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria 28 ottobre 2010, n. 3/REG n. 1: Modifiche al Regolamento interno dell'Ufficio di Presidenza 23 novembre 2006 n. 1, recante: "Regolamento di contabilità del Consiglio regionale – Assemblea legislativa regionale della Liguria"

- a) rende pareri, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, in ordine ai contenuti dei documenti di bilancio e sui programmi e progetti che gli vengano sottoposti dall'Ufficio di Presidenza;
 - b) sottoscrive le relazioni allegare ai CCID ai sensi della normativa vigente;
 - c) sottoscrive il conto annuale del personale consiliare e verifica la copertura finanziaria e la congruità delle deliberazioni inerenti la costituzione dei fondi per la contrattazione decentrata anche in relazione alla normativa regolante l'attività dell'Assemblea Legislativa.
10. Il Presidente del Collegio dei Revisori riferisce direttamente all'Ufficio di Presidenza.
11. Il Collegio dei Revisori, attraverso il proprio Presidente e secondo le disposizioni impartite dall'Ufficio di Presidenza, può avere accesso alla documentazione necessaria all'adempimento delle funzioni di cui al presente articolo e può partecipare, se richiesto, alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza in cui siano trattati argomenti inerenti le funzioni del Collegio di revisione contabile.
12. A ciascun revisore contabile spetta un compenso lordo annuo determinato dall'Ufficio di Presidenza entro il limite massimo dei compensi spettanti ai revisori contabili degli Enti Locali all'atto della nomina. Il limite del compenso spettante al Presidente è maggiorato del cinquanta per cento rispetto al compenso riconosciuto agli altri componenti.
13. Per eventuali rimborsi si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1 (Rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa) e successive modificazioni.”.

Articolo 7 (Variazioni al bilancio)

1. Le variazioni al bilancio annuale di previsione dell'Assemblea legislativa che comportano un aumento o una diminuzione del fabbisogno indicato nell'unità previsionale di base destinata alla “Spesa per l'Assemblea legislativa regionale” sono proposte dall'Ufficio di Presidenza e approvate dall'Assemblea. Le stesse sono trasmesse dal Presidente dell'Assemblea al Presidente della Giunta regionale, che provvede agli adempimenti conseguenti, mediante prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie.
2. Le variazioni del bilancio annuale di previsione dell'Assemblea diverse da quelle di cui al comma 1) sono approvate dall'Ufficio di Presidenza.
3. L'Ufficio di Presidenza è autorizzato ad apportare le variazioni alle aree previsionali di base che dovessero conseguire da norme di legge regionale o statale e a richiedere in questo caso direttamente al Presidente della Giunta regionale gli impinguamenti dell'unità previsionale di base “Spesa per l'Assemblea legislativa regionale” che si rendessero necessari. Il Presidente della Giunta regionale provvede agli adempimenti conseguenti, ai sensi della legge regionale di contabilità, attraverso prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie. Le variazioni al bilancio apportate dall'Ufficio di Presidenza, ai sensi del presente comma, sono successivamente e periodicamente comunicate all'Assemblea legislativa.

Articolo 8 (Fondo di riserva)

1. Nel bilancio annuale di previsione dell'Assemblea legislativa è iscritto un fondo di riserva, da utilizzare per la integrazione degli stanziamenti dei capitoli di bilancio o per l'introduzione di nuovi capitoli di bilancio, in corrispondenza di spese non prevedibili al momento dell'approvazione del bilancio.

Articolo 9 (Servizio di tesoreria e di cassa)

1. Il servizio di tesoreria e di cassa per la gestione delle risorse finanziarie che confluiscono nel bilancio dell'Assemblea legislativa è affidato dall'Ufficio di Presidenza, tramite apposita convenzione, sulla base di uno specifico capitolato, ad un istituto di credito.
2. La convenzione ha la durata massima di cinque anni e non può essere rinnovata tacitamente.
3. Il Tesoriere è specificamente responsabile, tra l'altro, nell'ambito delle incombenze derivanti dall'assunzione del servizio, dei pagamenti effettuati sulla base di titoli di spesa non conformi alle disposizioni del presente regolamento, nonché dei valori affidatigli.

CAPO III GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 10 (Realizzazione delle entrate)

1. L'importo della quota di fabbisogno dell'Assemblea legislativa che comporta trasferimento di fondi dal bilancio di previsione della Regione, salve diverse intese intervenute tra Ufficio di Presidenza e Giunta regionale, viene messo globalmente a disposizione del Presidente dell'Assemblea, dal Presidente della Giunta regionale, in apertura di esercizio.
2. Nel bilancio annuale di previsione dell'Assemblea legislativa, oltre al fondo di cui al comma 1, possono confluire, con le modalità previste dalla legge regionale, anche altre entrate, connesse ad attività direttamente svolte dall'Assemblea legislativa, tra cui proventi da vendita di beni e servizi, atti di liberalità, corrispettivi per contratti e convenzioni, sponsorizzazioni.
3. Le entrate dell'Assemblea legislativa si realizzano attraverso le fasi, anche riassunte in un unico atto, dell'accertamento, della riscossione e del versamento.
4. L'accertamento è a cura del dirigente responsabile della struttura competente in materia di bilancio e contabilità, o di altro dirigente o funzionario incaricato, appartenente alla medesima struttura.

Articolo 11 (Minori entrate e residui attivi)

1. Le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio annuale di previsione dell'Assemblea legislativa e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali di gestione.
2. Sono residui attivi le somme accertate e non riscosse o non versate entro il termine dell'esercizio.
3. I residui attivi sono annualmente sottoposti ad accertamento o riaccertamento, in sede di predisposizione del rendiconto dell'Assemblea legislativa.

Articolo 12 (Ordini di incasso)

1. Gli ordini di incasso sono disposti a mezzo di reversali firmate dal dirigente responsabile della struttura competente in materia di bilancio e contabilità.
2. Nella reversale sono indicati:
 - a) l'esercizio finanziario di riferimento;
 - b) la data di emissione;
 - c) il numero progressivo;
 - d) il capitolo cui è imputata l'entrata;
 - e) il debitore e la causale;
 - f) l'importo della riscossione, distinto se in conto competenza o in conto residui;

g) la situazione del capitolo al quale è riferita l'entrata.

3. Le reversali sono emesse in doppio esemplare e in ordine strettamente cronologico.

CAPO IV GESTIONE DELLE SPESE

Articolo 13 (Realizzazione delle spese)

1. Le spese dell'Assemblea legislativa si realizzano attraverso le fasi, anche contestuali, dell'impegno, della liquidazione, della ordinazione e del pagamento.

Articolo 14 (Impegno)

1. Gli impegni di spesa sono assunti, nei limiti degli stanziamenti di competenza, dall'Ufficio di Presidenza ovvero dalla dirigenza negli ambiti disciplinati di propria autonomia decisionale. Il dirigente responsabile della struttura competente in materia di bilancio e contabilità provvede alla prenotazione ed alla registrazione dell'impegno.

2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme che, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo idoneo, sono dovute dall'Assemblea legislativa a creditori determinati o determinabili, a condizione che il relativo provvedimento venga assunto entro il termine dell'esercizio e che la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio medesimo.

Si considerano obbligazioni che vengono a scadenza nell'esercizio quelle che si perfezionano giuridicamente nell'esercizio medesimo.

3. Con l'approvazione del bilancio annuale di previsione dell'Assemblea legislativa e delle sue successive variazioni, formano impegno sui relativi stanziamenti dell'esercizio, senza necessità di ulteriori atti, le somme dovute:

- a) per il trattamento economico dei membri dell'Assemblea legislativa e dei soggetti loro assimilati per legge e per i relativi oneri accessori;
- b) per il trattamento economico dei consiglieri regionali cessati dalla carica e per i relativi oneri accessori;
- c) per i canoni di locazione, di affitto, le utenze, le imposte e le tasse;
- d) per le spese relative al personale;
- e) per le spese relative ai Gruppi consiliari.

4. Qualsiasi provvedimento che comporta impegno di spesa viene comunque sottoposto a preventivo visto della struttura competente in materia di bilancio e contabilità, per l'accertamento in ordine alla copertura finanziaria, alla esatta imputazione, alla idoneità della documentazione a corredo, alla avvenuta prenotazione, alle eventuali irregolarità sotto il profilo delle leggi contabili e tributarie.

5. Qualsiasi variazione di un provvedimento che ha comportato impegno di spesa deve essere immediatamente comunicata al dirigente competente in materia di bilancio e contabilità al fine dell'adozione degli eventuali provvedimenti, riferiti al medesimo impegno di spesa.

Articolo 15 (Liquidazione)

1. La liquidazione della spesa è disposta, di norma, dal dirigente responsabile della struttura competente alla spesa medesima.

2. Si procede a liquidazione a fronte di un creditore individuato, per un credito esigibile e determinato nel suo esatto ammontare, sulla base di idonea documentazione e dei titoli comprovanti il diritto acquisito dal creditore.
3. La liquidazione della spesa è disposta nei limiti dell'impegno assunto, con separata imputazione a seconda che si tratti di pagamenti in conto competenza o in conto residui.
4. Se la spesa da liquidare ad estinzione dell'obbligazione risulta inferiore all'impegno assunto, l'atto di liquidazione provvede per la conseguente e contestuale riduzione d'impegno.

Articolo 16 (Ordinazione e pagamento)

1. L'ordinazione è la disposizione impartita al tesoriere di provvedere al pagamento della spesa e si concreta nell'emissione del mandato di pagamento, individuale o collettivo, da parte del dirigente competente in materia di contabilità e bilancio.
2. I mandati di pagamento sono emessi, separatamente in conto competenza o in conto residui, nei limiti dell'impegno assunto e della disponibilità dei relativi stanziamenti di cassa.
3. Prima dell'approvazione del rendiconto dell'Assemblea legislativa, possono essere emessi mandati di pagamento in conto residui qualora il relativo importo risulti, sulla base delle registrazioni contabili, da mantenere tra i residui passivi ai fini della predisposizione del rendiconto.
4. Nel mandato di pagamento sono indicati:
 - a) l'esercizio finanziario di riferimento;
 - b) la data di emissione;
 - c) il numero progressivo;
 - d) il capitolo e l'ulteriore eventuale disaggregazione cui è imputata la spesa;
 - e) il beneficiario e la causale;
 - f) l'importo del pagamento, distinto se in conto competenza o in conto residui;
 - g) la situazione dello stanziamento al quale è riferita la spesa;
 - h) gli estremi dell'atto di liquidazione.
 - i) il luogo dove devono eseguirsi i pagamenti.
5. L'importo delle ritenute gravanti sui mandati è riscosso sulla base di apposite reversali.
6. Con lo stesso mandato non possono essere disposti pagamenti inerenti più capitoli o ulteriori disaggregazioni di bilancio.
7. I mandati sono emessi in doppio esemplare e in ordine strettamente cronologico.
8. La struttura competente in materia di bilancio e contabilità, ricevuti dal tesoriere i mandati estinti, vi allega gli atti di impegno e di liquidazione, nonché ogni altro documento giustificativo della spesa, curandone la conservazione.

Articolo 17 (Residui ed economie di spesa)

1. Sono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.
2. Le somme iscritte negli stanziamenti in conto competenza finanziati da entrate connesse ad attività direttamente svolte dall'Assemblea legislativa e non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economie di spesa e concorrono a determinare il risultato finale della gestione.
3. I residui passivi sono annualmente sottoposti ad accertamento o riaccertamento in sede di rendiconto.
4. I dirigenti competenti per le singole spese attestano i residui passivi da mantenere, verificando la sussistenza e l'importo del relativo debito.

Articolo 18

(Controlli)

1. Ciascun Consigliere può prendere visione in qualunque momento dei documenti relativi alla gestione delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento dell'Assemblea legislativa.
2. Gli atti assunti dall'Ufficio di Presidenza e dalla dirigenza sono depositati presso gli uffici consiliari a disposizione di ciascun Consigliere.

CAPO V ECONOMO - CASSIERE E FUNZIONARIO DELEGATO

Articolo 19 (Economo - cassiere)

1. La gestione dei fondi economali dell'Assemblea legislativa è affidata ad un economo-cassiere. In caso di assenza o impedimento del titolare, la funzione di economo-cassiere è affidata ad un suo sostituto.

Articolo 20 (Limiti e tipologie di spesa)

1. L'economo-cassiere può effettuare i sottoindicati acquisti o spese nel limite massimo di euro 2.500,00 per ogni singola operazione e provvede al relativo pagamento con i fondi a disposizione:
 - a) acquisto di articoli di cancelleria, modulami, stampati, timbri, targhe, numeratori ed altri articoli per ufficio la cui necessità non sia prevedibile nella fase di predisposizione delle gare periodiche di fornitura od il cui limitato quantitativo rende inopportuno ed antieconomico lo svolgimento delle suddette gare;
 - b) acquisto di libri, quotidiani e pubblicazioni varie;
 - c) acquisto di mobili, suppellettili e attrezzature d'ufficio nel solo caso in cui la necessità del loro acquisto non fosse prevedibile in sede di predisposizione di gare periodiche di fornitura o nel caso in cui l'urgenza sia tale da compromettere il normale svolgimento del lavoro d'ufficio;
 - d) acquisto urgente di carburanti e lubrificanti;
 - e) spese di pulizia (lavatura tendaggi, tappeti, asciugamani, acquisto saponi, detersivi, accessori per i servizi igienici, eccetera), derattizzazione, disinfestazione, guardianaggio privato, portierato, facchinaggio;
 - f) spese per riproduzioni fotografiche, riproduzione di documenti e disegni, registrazioni e trascrizioni di atti, traduzioni e copie di testi;
 - g) spese postali, valori bollati, imposte, tasse e diritti eventuali, spese per pubblicazioni urgenti su quotidiani, pubblicazioni su G.U.R.I. e bollettini ufficiali, stampa e diffusione di manifesti;
 - h) spese per trasporti, noli, spedizioni ed imballaggi;
 - i) spese per tasse di circolazione, rimborsi di pedaggi e posteggi, spese per trasporti urbani determinate da cause di servizio;
 - j) spese per manutenzioni e riparazioni, noleggio automezzi;
 - k) spese per manutenzione di mobili e infissi, di impianto elettrico, telefonico, idrico, igienico ed altri piccoli interventi relativi al normale funzionamento e all'ordinaria manutenzione degli uffici e servizi;
 - l) acquisto di generi di conforto in occasione di riunione degli organi consiliari;
 - m) urgenti spese inerenti il cerimoniale e le pubbliche relazioni degli organi consiliari;
 - n) spese di rappresentanza
 - o) spese per corsi di formazione professionale ed aggiornamento;

p) spese connesse all'espletamento di procedure concorsuali o selezioni pubbliche per l'assunzione del personale .

2. L'economista - cassiere è altresì autorizzato a provvedere, in deroga al limite di spesa indicato al comma 1, al pagamento delle utenze relative ai consumi di energia elettrica ed acqua ed alle spedizioni in abbonamento postale, nonché al pagamento delle bollette telefoniche previamente vistate dalla struttura di provveditorato.

3. L'economista-cassiere, in circostanze eccezionali, per interventi urgenti ed indifferibili, può disporre spese anche di natura diversa dalle spese elencate ai commi precedenti per importi sino ad euro 10.000,00, purché di volta in volta autorizzato per iscritto dalla dirigenza generale.

Per i sopracitati acquisti si applicano le procedure previste dall'articolo 1, comma 5, della legge regionale 6 aprile 1999 n. 12 (norme sui procedimenti contrattuali regionali).

4. L'economista-cassiere può disporre tutte le spese necessarie ad eliminare situazioni non prevedibili di pericolo grave ed immediato per uomini e cose in deroga ai limiti di spesa suindicati, purché autorizzato dalla dirigenza generale.

Articolo 21

(Anticipazioni a dipendenti e Consiglieri regionali)

1. L'economista-cassiere può anticipare somme ai dipendenti dell'Assemblea legislativa, debitamente autorizzati dai rispettivi dirigenti, per effettuare spese di cui all'articolo 20.

2. L'economista-cassiere è autorizzato a concedere ai Consiglieri regionali, Difensore Civico ed ai Membri del CO.RE.COM., che si recano in missione in ragione della carica, anticipi sui rimborsi spese e sulle indennità loro spettanti a norma delle leggi regionali in vigore.

Articolo 22

(Anticipazione e gestione dei fondi economici)

1. Per provvedere ai pagamenti sopraindicati l'economista-cassiere deve presentare all'inizio di ogni esercizio finanziario formale richiesta di anticipazione.

2. L'economista - cassiere è tenuto ad aprire, previa autorizzazione scritta della dirigenza generale, un conto corrente presso il Tesoriere dell'Assemblea legislativa per il deposito dei fondi a disposizione, da cui verranno prelevate le somme occorrenti. Sui fondi depositati in tale conto corrente si applicano le stesse condizioni stabilite nella convenzione con il Tesoriere per il fondo dell'Assemblea legislativa.

3. Tutti i pagamenti economici sono effettuati dall'economista - cassiere in base a buoni di spesa firmati dall'economista e controfirmati per presa visione dal dirigente della struttura.

4. Ciascun buono di spesa deve indicare:

a) le generalità del beneficiario;

b) l'importo da pagare;

c) l'oggetto della spesa;

d) il capitolo di bilancio e l'esercizio cui la spesa deve essere imputata.

5. L'economista - cassiere presenta trimestralmente il rendiconto delle spese sostenute al dirigente della struttura competente in materia di bilancio e contabilità. La struttura competente in materia di bilancio e contabilità, effettuati i riscontri e le verifiche necessarie, trasmette il rendiconto all'Ufficio di Presidenza il quale, con proprio atto, lo approva dando discarico all'economista e disponendo contestualmente se necessario un reintegro delle somme. E' facoltà dell'economista-cassiere presentare detto rendiconto prima della scadenza suddetta qualora lo ritenga necessario. I fondi economici, debitamente rendicontati, sono restituiti, per la quota residuale e di interessi rimanente, al termine dell'esercizio.

Articolo 23

(Funzionario delegato)

1. Per le spese riguardanti particolari servizi, l'Ufficio di Presidenza, su proposta della dirigenza generale, allorché ritenga che il pagamento a mezzo di mandati diretti a favore dei creditori non sia possibile o pregiudichi o intralci il normale svolgimento delle funzioni istituzionali, può fare ricorso, mediante provvedimento motivato, all'anticipazione a favore di un dipendente dell'Assemblea legislativa, che assume la figura di funzionario delegato, perché provveda al pagamento delle spese con l'obbligo della resa del conto.
2. I fondi occorrenti al funzionario delegato sono messi a disposizione, nei limiti delle somme indispensabili alle effettive esigenze, mediante mandati di anticipazione estinguibili con accreditamento in apposito conto corrente aperto presso il Tesoriere. Sui fondi depositati in tale conto corrente si applicano le stesse condizioni stabilite nella convenzione per il fondo dell'Assemblea legislativa.
3. Il funzionario delegato dovrà rendere il conto delle somme erogate corredato dai documenti giustificativi delle spese fissate nella deliberazione di delega entro la fine di ogni esercizio finanziario. Il rendiconto dovrà essere comunque presentato quando, per qualsiasi ragione, il funzionario delegato lasci l'incarico.
4. Il termine per la presentazione del rendiconto è fissato in venti giorni dalla scadenza dei termini e dal verificarsi degli eventi previsti dal comma 3.
5. La struttura competente in materia di bilancio e contabilità, effettuati i riscontri e le verifiche necessari, trasmette il rendiconto all'Ufficio di Presidenza il quale con proprio atto lo approva dando discarico al funzionario delegato delle somme erogate e disponendo il versamento degli eventuali residui e degli interessi maturati.
6. Il funzionario delegato è personalmente responsabile delle spese sostenute e della regolarità dei pagamenti eseguiti.

CAPO VI GESTIONE PATRIMONIALE

Articolo 24 (Beni mobili)

1. I beni mobili dell'Assemblea legislativa sono descritti nell'inventario distintamente per categorie di appartenenza sulla base della loro natura.
2. Ai beni di cui al comma 1 dovrà essere assegnato un numero d'ordine progressivo di categoria ed attribuito il valore in base al prezzo di acquisto o di stima.
3. Tutti i beni mobili, fatto salvo il materiale librario e multimediale che è dato in consegna ad un dipendente della struttura di biblioteca individuato dal dirigente della struttura medesima, sono dati in consegna all'economista-cassiere; i soggetti di cui al presente comma assumono la figura di consegnatari, hanno obbligo di vigilanza e sono responsabili del materiale ricevuto in consegna.
4. Non dovranno essere inventariati, ma semplicemente tenuti in evidenza in appositi registri, i materiali posti in opera, gli oggetti e le materie di facile consumo.
5. La diminuzione, la perdita e l'alienazione, a qualsiasi titolo, degli oggetti in consegna devono essere giustificate in base alle norme vigenti.
6. I dirigenti della singola struttura procedono alla nomina dei sub-consegnatari dei materiali e beni oggetto di inventariazione con obbligo da parte di questi di segnalazione all'economista-cassiere di ogni spostamento o variazione di consistenza degli stessi. Restano ferme le responsabilità dell'Economista.

Articolo 25 (Rendiconto inventariale)

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, l'economista-consegnatario trasmette all'ufficio competente in materia di bilancio e contabilità, ai fini della redazione dell'elenco del patrimonio, un prospetto con le variazioni dei beni inventariati, l'indicazione dei beni scaricati, la consistenza finale e i relativi valori.

2. L'inventario è tenuto costantemente aggiornato. Con scadenza quinquennale l'economista-consegnatario provvede al riscontro tra le scritture inventariali ed i beni in esse elencati.

CAPO VII RENDICONTO

Articolo 26 (Risultati della gestione)

1. I risultati della gestione del bilancio dell'Assemblea legislativa sono riassunti e dimostrati dal rendiconto annuale.

2. Il rendiconto comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

Articolo 27 (Procedimento)

1. Il rendiconto della gestione è approvato dall'Ufficio di Presidenza entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

2. L'approvazione del rendiconto dell'Assemblea legislativa precede comunque l'approvazione del rendiconto della Regione.

3. Il quadro generale riassuntivo del rendiconto dell'Assemblea legislativa, che espone sinteticamente i risultati finali della gestione, è allegato al rendiconto generale della Regione.

Articolo 28 (Conto del bilancio)

1. Il rendiconto espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura del bilancio di previsione.

2. Il rendiconto espone e dimostra, con riferimento a ciascun capitolo:

a) le entrate di competenza dell'esercizio, risultanti dalle previsioni definitive, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere;

b) le spese di competenza dell'esercizio, risultanti dalle previsioni definitive, impegnate, pagate e rimaste da pagare;

c) la gestione dei residui attivi e dei residui passivi degli esercizi precedenti;

d) il conto totale dei residui attivi e dei residui passivi che si riportano all'esercizio successivo.

3. Il rendiconto si completa con il quadro generale riassuntivo, l'elenco delle variazioni e dei residui.

4. L'eventuale avanzo di amministrazione può essere utilizzato come maggiore entrata relativa all'esercizio in corso alla data di approvazione del rendiconto.

Articolo 29 (Conto del patrimonio)

1. Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali esistenti all'inizio e al termine dell'esercizio e il relativo valore in termini complessivi per categoria.

CAPO VIII
ORGANIZZAZIONE INTERNA

Articolo 30
(Scritture contabili)

1. Le scritture contabili tenute dalla struttura competente in materia di bilancio e contabilità sono le seguenti:

- a) partitario degli accertamenti, contenente, per ciascun capitolo di entrata, la previsione iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse, quelle rimaste da riscuotere;
- b) partitario degli impegni, contenente, per ciascun capitolo di spesa, lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate, quelle rimaste da pagare;
- c) partitario dei residui, contenente, per capitoli ed esercizio di competenza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;
- d) giornale cronologico delle reversali e dei mandati emessi.

CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31
(Abrogazione di norme)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento:

- a) cessa di avere efficacia il decreto del Presidente della Giunta regionale 19.11.2002 n. 7/Reg recante: "Regolamento di contabilità del Consiglio regionale"

Articolo 32
(Applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento trovano applicazione a decorrere dalla loro emanazione da parte del Presidente dell'Assemblea legislativa.